*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 114° — Numero 31

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Sabato, 3 febbraio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1972

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **958.**

**Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Foggia ad acquistare un immobile.**

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Foggia viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 21.200.000 la porzione di immobile rappresentato dall'intero primo piano dell'edificio sito in Foggia, prima traversa di corso Roma, composto di dieci vani e tre gabinetti, con ingresso dal numero civico 4-*D* di proprietà del sig. Giuseppe Surdi, come da atto di compravendita del 18 marzo 1965 a repertorio numeri 10044 e 10048 per notaio Rodolfo Mazzola.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 45. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. **959.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Casa dell'Istituto dell'adorazione perpetua », con sede in Roma.**

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa dell'Istituto dell'Eucarestia », con sede in Roma, assunta dalla « Casa dell'Istituto dell'adorazione perpetua ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 57. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1972, n. **960.**

**Donazione a favore dello Stato di un immobile sito in Cerreto Guidi.**

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dall'ing. Galliano (o Pio Galliano) Boldrini con atto 18 settembre 1969, n. 24422 di rep., per notar Franco Franchi di Firenze, della porzione allo stesso spettante in piena proprietà nonchè di quella spettantegli nella misura di 1/2 sul compendio immobiliare sito in comune di Cerreto Guidi (Firenze), denominato « Villa Medicea dei Ponti Storici del Buontalenti », nella consistenza, descrizione catastale ed alle condizioni risultanti dall'atto succitato.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1972, n. **961.**

**Donazione di un immobile a favore dello Stato disposta dal comune di Matelica.**

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Matelica (Macerata) con atto 17 febbraio 1969, n. 13116 di rep., per notar Gian Francesco Paloni, di un appezzamento di terreno di mq. 330, sul quale è già stato costruito coi fondi dello Stato un fabbricato per terremotati, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 188.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *gennaio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 67. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1972, n. **962.**

**Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile.**

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dalla signora Olda Cencini, al convenuto prezzo di lire 77.500, una striscia di terreno situato nell'abitato della frazione Ponticino del comune di Laterina (Arezzo) della superficie di mq. 52,20 riportata nel catasto del comune di Laterina alla particella 484, foglio 26.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *gennaio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 63. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1972, n. **963.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.**

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la eredità, consistente in due appartamenti siti in San Remo, il primo in via Fiume n. 29 al terzo piano di vani tre più servizi ed il secondo in via Galileo Galilei n. 310 all'ottavo piano di vani due più servizi, del valore presunto rispettivamente di L. 8.500.000 e di L. 4.000.000, disposta dalla signora Cusmich Regina in Zaminga ed alle condizioni di cui al testamento olografo del 4 marzo 1958, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Giacomo Tomat, notaio in San Remo, in data 22 giugno 1966, n. 87951 di repertorio e n. 11690 di raccolta, registrato a San Remo il 28 giugno 1966 al n. 1270, Vol. 44, mod. 71/N - Serie A.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *gennaio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 64. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1972, n. **964**.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Maria Alessandrina Ursitti, vedova Romano, al convenuto prezzo di L. 9.200.000, un appartamento al 1° piano, composto di vani sei e accessori, sito in Foggia, via Gorizia, 48.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *gennaio* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 255, *foglio n.* 62. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972.

**Conferma di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, numero 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, con il quale il dott. Gaetano Vetrano è stato nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il presidente del Consiglio di Stato dott. Gaetano Vetrano è confermato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1973, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1972

LEONE

BOZZI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre* 1972
*Registro n.* 58 *Ferrovie, foglio n.* 276

**(296)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Avellino sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Braccianti | L. | 3.220 |
| Salariati fissi: | | |
| comuni | » | 2.626 |
| qualificati | » | 2.859 |
| specializzati | » | 3.091 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro:* DEL NERO

**(110)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Benevento sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Braccianti | L. | 2.920 |
| Salariati fissi: | | |
| comuni | » | 2.388 |
| qualificati | » | 2.571 |
| specializzati | » | 2.795 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro:* DEL NERO

**(111)**

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Caserta sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . L. 2.940

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.088
qualificati . . . . . . . . . . » 3.446
specializzati . . . . . . . . . » 3.692

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(112)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Napoli sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 3.710

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 2.987
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.266
specializzati . . . . . . . . . . » 3.568

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(113)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Salerno sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 3.090

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 2.630
qualificati . . . . . . . . . . . » 2.999
specializzati . . . . . . . . . . » 3.324

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(114)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Bari sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 3.780

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 2.443
qualificati . . . . . . . . . . . » 2.700
specializzati . . . . . . . . . . » 2.987

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(115)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Brindisi sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 3.540

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 2.680
qualificati . . . . . . . . . . . » 2.966
specializzati . . . . . . . . . . » 3.303

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(116)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Foggia sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 3.450

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 2.686
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.004
specializzati . . . . . . . . . . » 3.322

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(117)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Lecce sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Braccianti | L. | 3.760 |
| Salariati fissi: | | |
| comuni | » | 2.963 |
| qualificati | » | 3.167 |
| specializzati | » | 3.482 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(118)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Taranto sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Braccianti | L. | 3.040 |
| Salariati fissi: | | |
| comuni | » | 2.530 |
| qualificati | » | 2.738 |
| specializzati | » | 3.003 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(119)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Matera sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Braccianti | L. | 3.480 |
| Salariati fissi: | | |
| specializzati | » | 2.598 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(120)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

**Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere ».**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, contenente nuove norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973 concernente la modifica degli articoli 1, 2, 4 e 7 del decreto ministeriale del 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere » è modificato come segue:

« Il versamento nei conti soggetti alla disciplina prevista dal decreto legge 28 luglio 1955, n. 586, deve essere effettuato nel termine di sette giorni decorrenti dalla data in cui i residenti abbiano acquistato il possesso

delle valute estere o dalla data in cui i possessori delle valute estere siano divenuti residenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MATTEOTTI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

(1142)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

**Modifica dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, relativo a norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973, contenente modifiche al decreto ministeriale 26 ottobre 1967 relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 12 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 è modificato come segue:

« L'esportazione da parte di viaggiatori che si recano all'estero di titoli di credito nonchè di biglietti di Stato o di banca esteri è autorizzata entro i limiti ed alle condizioni seguenti:

*a*) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri, nonchè di titoli di credito stilati in valuta estera, da parte di residenti per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite massimo del controvalore di lire italiane cinquecentomila;

*b*) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o su aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato in Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

*Il Ministro*: MATTEOTTI

(1144)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

**Modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 con norme concernenti l'importazione e l'esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, con norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, con norme concernenti l'importazione e l'esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1973, recante modifica degli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 è modificato come segue:

« L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti è ammessa fino al limite massimo di lire italiane cinquecentomila alla condizione che i residenti rinuncino proporzionalmente a beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 31 gennaio 1973 che modifica l'art. 12 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MATTEOTTI

(1143)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 29 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jurriaan Slop, console onorario dei Paesi Bassi a Genova.

(543)

In data 29 dicembre 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Marcucci, vice console onorario dei Paesi Bassi a Trieste.

(544)

In data 29 dicembre 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Stefano Patacconi, vice console onorario di Danimarca a Rimini.

(545)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

### Variante al piano di ricostruzione del comune di Veglio

Con decreto in data 22 dicembre 1972, n. 32371, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante n. 2 del piano di ricostruzione del comune di Veglio, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 28 del 28 ottobre 1972.

(310)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'ospedale « C. G. Mazzoni » di Ascoli Piceno, ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/6/3, in data 1° dicembre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « C. G. Mazzoni » di Ascoli Piceno, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(309)

### Autorizzazione all'ospedale provinciale « Città di Imperia » all'istituzione di una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/37/2, in data 1° dicembre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale « Città di Imperia » è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(308)

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 4 giugno 1970 dal sig. Salvatore Caramazza avverso la deliberazione del Presidente dell'Automobile club d'Italia n. 1288 dell'11 settembre 1969, relativa al nuovo inquadramento nel ruolo organico dell'ente.

(301)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1973, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 771.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1084)

### Autorizzazione alla provincia di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Novara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1008)

### Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1009)

### Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Savona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.764.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1010)

### Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.285.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1011)

### Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.375.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1012)

### Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1973, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 34.454.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1118)

**Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 815.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1015)**

**Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 628.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1016)**

**Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.353.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1017)**

**Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, il comune di Vercelli viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 904.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1018)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

**Corso dei cambi del 31 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,80 | 581,80 | 582,40 | 581,80 | 581,50 | 581,80 | 581,75 | 581,80 | 581,80 | 582,25 |
| Dollaro canadese | 581,90 | 581,90 | 583 — | 581,90 | 582,90 | 581,90 | 581,80 | 581,90 | 581,90 | 583 — |
| Franco svizzero | 160,71 | 160,71 | 160,99 | 160,71 | 160,50 | 160,70 | 160,64 | 160,71 | 160,71 | 161,03 |
| Corona danese | 85,15 | 85,15 | 85,21 | 85,15 | 85,15 | 85,16 | 85,14 | 85,15 | 85,15 | 85,19 |
| Corona norvegese | 89,14 | 89,14 | 89,15 | 89,14 | 88,40 | 89,15 | 89,10 | 89,14 | 89,14 | 88,86 |
| Corona svedese | 123,71 | 123,71 | 123,60 | 123,71 | 123,20 | 123,70 | 123,68 | 123,71 | 123,71 | 123,61 |
| Fiorino olandese | 183,10 | 183,10 | 183 — | 183,10 | 183,75 | 183,10 | 183,07 | 183,10 | 183,10 | 183,15 |
| Franco belga | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 |
| Franco francese | 115,98 | 115,98 | 116,15 | 115,98 | 115,70 | 115,95 | 115,92 | 115,98 | 115,98 | 116,21 |
| Lira sterlina | 1384,70 | 1384,70 | 1386 — | 1384,70 | 1385 — | 1384,70 | 1384,40 | 1384,70 | 1384,70 | 1383,75 |
| Marco germanico | 184,22 | 184,22 | 184,52 | 184,22 | 184,30 | 184,20 | 184,28 | 184,22 | 184,22 | 184,34 |
| Scellino austriaco | 25,4670 | 25,467 | 25,48 | 25,4670 | 25,40 | 25,45 | 25,45 | 25,4670 | 25,46 | 25,46 |
| Escudo portoghese | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,95 | 21,88 | 21,86 | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| Peseta spagnola | 9,1690 | 9,169 | 9,18 | 9,1690 | 9,30 | 9,16 | 9,17 | 9,1690 | 9,16 | 9,20 |
| Yen giapponese | 1,9350 | 1,935 | 1,9425 | 1,9350 | 1,94 | 1,9335 | 1,9317 | 1,9350 | 1,93 | 1,94 |

**Media dei titoli del 31 gennaio 1973**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,70 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,60 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,90 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,15 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,075 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,075 |
| » 5 % (Beni esteri) | 92,30 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 94,55 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,50 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 95,475 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,15 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,675 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,60 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,75 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,65 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,575 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,75 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,525 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,25 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,225 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 31 gennaio 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,775 |
| Dollaro canadese | 581,85 |
| Franco svizzero | 160,675 |
| Corona danese | 85,145 |
| Corona norvegese | 89,12 |
| Corona svedese | 123,695 |
| Fiorino olandese | 183,085 |
| Franco belga | 13,27 |
| Franco francese | 115,95 |
| Lira sterlina | 1384,55 |
| Marco germanico | 184,25 |
| Scellino austriaco | 25,458 |
| Escudo portoghese | 21,87 |
| Peseta spagnola | 9,169 |
| Yen giapponese | 1,934 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 148, il ricorso straordinario proposto dal sig. Tartari Ivo in data 7 novembre 1967 è stato parzialmente accolto.

(302)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 258, il ricorso straordinario proposto dal sig. Figoli Gino in data 31 agosto 1968 è stato parzialmente accolto.

(303)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 262, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Scaglione Rosa, nata Tagliavia in data 16 agosto 1967 è stato accolto.

(304)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 158, il ricorso straordinario proposto dal sig. Spalla Giuseppe in data 23 febbraio 1968 è stato parzialmente accolto.

(305)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 257, il ricorso straordinario proposto dal sig. Vaj Edoardo in data 1° febbraio 1969 è stato parzialmente accolto.

(306)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 249, il ricorso straordinario proposto dal sig. Veneziani Guido in data 18 ottobre 1968 è stato parzialmente accolto.

(307)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972 registro n. 41 Tesoro, foglio n. 157, il ricorso straordinario proposto dal sig. Camoni Pietro in data 23 ottobre 1967 è stato parzialmente accolto.

(374)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 154, il ricorso straordinario proposto dal sig. Raimondo Giovanni in data 14 settembre 1968 è stato parzialmente accolto.

(445)

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588 R/Gab., con cui al sig. Demetz Giuseppe, nato a Ortisei il 4 dicembre 1881, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 luglio 1972 dal sig. Demez Carlo Alberto, nato a Ortisei il 13 luglio 1928, figlio del predetto, in atto ivi residente in via Nevel n. 59;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Demez Carlo Alberto, nato a Ortisei il 13 luglio 1928 ed ivi residente in via Nevel n. 59, viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Messner Caterina Maria, nata a Ortisei il 3 ottobre 1931 ed ai figli Marina, nata a Bolzano il 5 luglio 1956; Klaus Josef, nato a Bolzano il 22 marzo 1958; Gregor Karl, nato a Bolzano il 26 aprile 1961 e Dieter Serafin, nato a Bolzano il 30 marzo 1967.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termine del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 dicembre 1972

*Il commissario del Governo*: MASCI

(375)

## REGIONE LOMBARDIA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 2 ottobre 1972, n. 1814, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano del 23 maggio 1972, atti municipali n. 76314/989, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area sita tra via Giusti, via B. Niccolini, piazza SS. Trinità, via V. Alfieri e via G. Verga, ad ampliamento della scuola elementare di via Giusti.

(219)

### Variante al piano regolatore generale del comune di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 2 ottobre 1972, n. 1812, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione della giunta municipale del comune di Brescia del 19 gennaio 1972, n. 180/567, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area sita in via F. Corridoni ad ampliamento della scuola elementare di S. Eustacchio.

(220)

## REGIONE LIGURIA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1099, in data 22 dicembre 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo relativa all'area sita a ponente del rio Cereghetta, per l'insediamento di una scuola media.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica.

(376)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale del 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 65, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche;

laurea in economia e commercio, compresa quella della Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di magistero in economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali;

laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso l'Università di Siena;

laurea in sociologia;

laurea in economia aziendale conseguita presso l'Università di Venezia.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

*b*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

*d*) buona condotta;

*e*) idoneità fisica all'impiego;

*f*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - *servizio del personale, via Solferino, 32, entro il termine* perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

*c*) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*d*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*f*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 5, lettera *b*).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dell'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

*Diario delle prove di esame e comunicazioni*

Le prove scritte obbligatorie del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 8 e 9 giugno 1973.

Le prove scritte facoltative avranno luogo in Roma presso la stessa sede, con inizio alle ore 8, nei giorni 11, 12, 13, 15 e 16 giugno 1973, rispettivamente per le lingue francese, inglese, tedesca, spagnola e russa.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte, senza ulteriore avviso, nella sede, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

I candidati ammessi al colloquio ed alle eventuali prove orali facoltative saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta legale con la firma dell'aspirante, autenticata;

*b*) tessere di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di dipendente statale;

*c*) tessera postale o carta d'identità;

*d*) patente automobilistica;

*e*) porto d'armi;

*f*) passaporto.

Art. 5.

*Prove di esame*

Gli esami comprendono le seguenti prove:

*a*) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

*b*) prove facoltative:

prova scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola e russa.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Art. 6.

*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per la assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 7.

*Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei documenti relativi*

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 8.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dello art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 9.

*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di approvazione della graduatoria*

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del bilancio e della programmazione economica, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero.

Art. 10.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato allo estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato

civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti idonei, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza a capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*d*) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

### Art. 11.

*Commissione d'esame*

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

### Art. 12.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

*Periodo di prova*

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il isto e la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1972

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *dicembre* 1972
*Registro n.* 46 *Tesoro, foglio n.* 131

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

*Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale* - Via Solferino, 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di .) il giorno . . residente dal (1) . . in . . (provincia di . . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del diploma di laurea in . conseguito nell'anno accademico . . . . . presso l'Università . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . . . . . . . . .;

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera sostenere l'esame nelle seguenti lingue straniere: . . . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . li . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) istituzioni di diritto pubblico, economia politica e scienza delle finanze;

2) politica economica e finanziaria e statistica economica.

COLLOQUIO

(durata massima ore una)

Il colloquio verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia ed all'estero;

2) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;

3) statistica metodologica e demografica;

4) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

5) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

*Prova scritta*

(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

*Prova orale*

(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalla quale risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè esprimersi correttamente nella lingua estera.

Visto, *il Ministro*: TAVIANI

(318)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco degli assistenti di neuroradiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di neuroradiologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a ter..ini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

| Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130 | Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 | | | Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reg. | Prov. | Zon. | Reg. | Prov. | Zon. |
| 1. Cristi Gianfranco . | Bologna - 11 febbraio 1935 | | | | | si | | |
| 2. Dalbuono Sergio . | Bologna 26 novembre 1932 | | | | | si | | |
| 3. Foschi Sergio . | Roma - 16 giugno 1936 | si | | | | | | |
| 4. Giua Giovanni . | Milano - 26 aprile 1936 | si | | | | | | |
| 5. Marra Ugo . . . . . . . . . . | Napoli - 27 gennaio 1932 | si | | | | | | |
| 6. Poppi Massimo . . . . . . . . . | Modena - 1° gennaio 1939 | si | | | | | | |
| 7. Scialfa Giuseppe . . . . . . . . | Catania - 16 gennaio 1942 | | | | | si | | |
| 8. Signorini Enrico . . . . . . . . | Napoli - 30 ottobre 1938 | si | | | | | | |
| 9. Speranza Massimo . . . . . . . | Avellino - 7 febbraio 1936 | si | | | | | | |
| 10. Trevisan Claudio . . . . . . . . | Trieste - 10 maggio 1931 | | | | | si | | |

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di neuroradiologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

(195)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 11 febbraio 1972, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di otto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici (registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 300);

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972, registro n. 22 Difesa, foglio n. 344);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

*Ruolo chimici*:

1. Rastrelli Alessandro . . . . . . punti 630,72
2. Monti Maurizio . . . . . . . . » 617,45
3. Antinori Bernardino . . . . . . » 586,22
4. Grasso Gianni . . . . . . . . » 583,13
5. Cappuccilli Giorgio . . . . . . . » 564,77
6. Caselli Raffaele . . . . . . . » 560,00
7. Rispoli Arrigo . . . . . . . . » 548,50
8. Bucciarelli Umberto . . . . . . » 543,50

*Ruolo fisici*:

1. D'Angelantonio Marco . . . . . . punti 602,00
2. Capaldo Massimo . . . . . . . . » 571,00
3. Brunetti Maurizio . . . . . . . » 559,00
4. Iovenitti Luigi . . . . . . . . » 549,50
5. Triolo Livio . . . . . . . . . » 457,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1972

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1972
*Registro n.* 39 *Difesa, foglio n.* 329

(380)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.**

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa, n. 48 del 25 novembre 1972 (data di pubblicazione 29 novembre 1972), è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1972, registro n. 67 Difesa, foglio n. 126, riguardante l'esito del concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

**(378)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1973**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduti i Bollettini Ufficiali del Ministero numeri 22-23; 30-31 rispettivamente del 1°-8 giugno 1972 e 27 luglio-3 agosto 1972 contenenti l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e dicembre 1973 rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per la abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1971-72 e precedenti e, per quanto concerne, in particolare, la seconda sessione potranno presentarsi coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1972-1973, nonchè i laureati della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 7 dicembre 1973 (titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare prima dell'inizio degli esami con le eccezioni previste dal successivo art. 4).

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di ordini o collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bari, Firenze e Padova; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario che possono sostenere gli esami presso l'Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 31 marzo 1973; alla seconda non oltre il 30 novembre 1973 alla segreteria dell'università o istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 30 novembre e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con l'indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

*a*) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

*b*) certificato rilasciato dall'università o istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

*c*) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita di ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà all'esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno peraltro essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma, quando il rettore o direttore — a suo insindacabile giudizio — ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 5.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico nello appello di febbraio p. v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione sono tenuti a presentare la domanda entro il 31 marzo 1973, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello straordinario di febbraio. La loro ammissione agli esami, rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 14 aprile 1973; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 21 aprile 1973, con le eccezioni previste dal precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 14 aprile 1973 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

I candidati della sessione autunnale che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine del 30 novembre 1973 e, comunque, entro il 7 dicembre sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani di lingua materna tedesca della regione Trentino Alto-Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia
Attuario: Roma
Medico chirurgo: Bologna
Chimico: Bologna
Farmacista: Bologna
Ingegnere: Bologna
Veterinario: Bologna
Architetto: Venezia
Perito forestale: Firenze
Agronomo: Firenze
Discipline statistiche: Roma

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che lo esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 27 aprile 1973 per la prima sessione e il giorno 17 dicembre 1973 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 22 dicembre 1972

*Il Ministro*: SCALFARO

**Tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1973**

| PROFESSIONI | SEDI |
|---|---|
| Dottore commercialista | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Catania |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano (Università cattolica) |
| | Milano (Università Bocconi) |
| | Napoli |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Perugia |
| | Pesaro-Urbino (presso Università Urbino) |
| | Pescara (presso Università Chieti) |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Torino |
| | Trieste |
| | Venezia |
| | Verona (presso Università Padova) |
| Attuario | Roma (unica sede) |
| Medico chirurgo | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Catania |
| | Ferrara |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Perugia |
| | Pisa |
| | Roma (Università statale) |
| | Roma (Università cattolica) |
| | Sassari |
| | Siena |
| | Torino |
| | Trieste |
| Chimico | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Camerino |
| | Catania |
| | Ferrara |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Perugia |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Torino |
| | Trieste |
| Farmacista | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |

| PROFESSIONI | SEDI |
|---|---|
| Farmacista (*Segue*) | Catania<br>Ferrara<br>Firenze<br>Genova<br>Macerata (presso Università Camerino)<br>Messina<br>Modena<br>Napoli<br>Padova<br>Palermo<br>Parma<br>Pavia<br>Perugia<br>Pesaro-Urbino (presso Università Urbino)<br>Pisa<br>Roma<br>Sassari<br>Siena<br>Torino<br>Trieste |
| Ingegnere | Bari<br>Bologna<br>Cagliari<br>Genova<br>Milano<br>Napoli<br>Padova<br>Palermo<br>Pavia<br>Pisa<br>Roma<br>Torino<br>Trieste |
| Architetto | Firenze<br>Milano<br>Napoli<br>Palermo<br>Roma<br>Torino<br>Venezia |
| Agronomo | Bari<br>Bologna<br>Catania<br>Firenze<br>Milano (Università statale)<br>Milano (Università cattolica)<br>Napoli<br>Padova<br>Palermo<br>Perugia<br>Pisa<br>Sassari<br>Torino |
| Perito forestale | Bari<br>Firenze<br>Padova |
| Veterinario | Bologna<br>Messina<br>Milano<br>Napoli<br>Parma<br>Perugia<br>Pisa<br>Sassari<br>Torino |
| Discipline statistiche | Bologna<br>Roma |

**(182)**

## REGIONE MOLISE

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i decreti n. 2377/U.V.P. e n. 2378/U.V.P. del 14 dicembre 1968 con i quali il veterinario provinciale di Campobasso ha provveduto, rispettivamente, alla approvazione della graduatoria dei veterinari risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967 ed alla nomina dei vincitori del concorso medesimo;

Visto il decreto n. 279/U.V.P. del 29 gennaio 1969 con cui il predetto veterinario provinciale ha provveduto alla variazione della nomina dei vincitori del concorso, a seguito di rinunzia da parte dei concorrenti graduati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 4 Sanità, foglio n. 241, con cui viene parzialmente accolto il ricorso proposto dal dott. Roberto Patini contro i provvedimenti innanzi citati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione della graduatoria ed alla nomina del vincitore della condotta consorziata di Forlì del Sannio, Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura ed Acquaviva d'Isernia, alla stregua di quanto stabilito nel succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Nella graduatoria generale degli idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967, di cui al decreto n. 2378/U.V.P. del 14 dicembre 1968 del veterinario provinciale di Campobasso, il dottor Patini Roberto è classificato al 10° posto con punti 63,249 ed il dott. Lastoria Lino è classificato all'11° posto con punti 62,709.

Il dott. Patini Roberto, pertanto, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziata di Forlì del Sannio, Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico e Acquaviva d'Isenia al posto del dott. Lastoria Lino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino degli atti ufficiali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni interessati e dell'ufficio veterinario provinciale di Isernia.

Campobasso, addì 5 dicembre 1972

*Il presidente*: VITALE

**(218)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 798 del 31 marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 1624 del 12 giugno 1970;

Visto il proprio decreto n. 798/1 di pari data, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte messe a concorso;

Considerato che, a causa della rinuncia dei seguenti candidati: dott. Alberti Mario, dott. Fiore Sante, dott. Papalini Guido, dott. Cesta Giovanni Battista, si rende necessario apportare varianti alle assegnazioni medesime;

Rilevato inoltre che, per effetto delle rinuncie degli assegnatari, sono restate vacanti la 2ª condotta medica del comune di Castiglione in Teverina, la condotta medica unica del comune di Lubriano e la condotta medica rurale della frazione di Roccalvecce del comune di Viterbo;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso, dai concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono rispettivamente assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:
Longhi Luciano: Viterbo, 3ª condotta medica;
Mariani Onorato: Bagnoregio, 1ª condotta medica;
Zonghi Luciano: Grotte di Castro, 1ª condotta medica;
La 2ª condotta medica del comune di Castiglione in Teverina, la condotta medica di Lubriano, la condotta medica rurale della frazione di Roccalvecce del comune di Viterbo, restano vacanti.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Viterbo, addì 20 dicembre 1972

*Il medico provinciale*: CORDA

(319)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

**Graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di medico igienista di 2ª classe del ruolo sanitario del comune di Roma.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 44/915300 in data 30 novembre 1971, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di medico igienista di 2ª classe del ruolo sanitario del comune di Roma;
Viste le delibere n. 2821 in data 17 maggio 1972 e n. 6290 in data 27 settembre 1972, con la quale il consiglio comunale di Roma ha provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui sopra;
Visti i propri successivi decreti n. 6/AG/5647 in data 30 maggio 1972 e 6/2/C/3046 in data 31 maggio 1972, con i quali si è provveduto all'esclusione dei candidati in difetto dei requisiti specificati nel bando di concorso;
Vista la nota n. 100066 in data 23 novembre 1972, con la quale il sindaco del comune di Roma, comunica che la commissione giudicatrice ha portato a termine i propri lavori;
Visti i verbali relativi alle operazioni concorsuali svolte;
Considerato, che alle prove di esame si sono presentati tredici candidati dei diciannove ammessi e che solo otto sono risultati idonei e risultano classificati nella graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 21 giugno 1964, n. 466;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Pasquini Paolo . . . . . . . punti 138,660
2. Migliaccio Massimo . . . . . . » 117 —
3. Lipparini Franco . . . . . . . » 109,990
4. Greco Tommaso . . . . . . . » 108,100
5. Sotgia Rovelli Eleonora . . . . . » 106,750
6. Giulietti Angelo . . . . . . . » 105,560
7. Sessa Maria . . . . . . . . » 105 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sarà affisso, inoltre, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, a quello della prefettura e del comune di Roma.

Roma, addì 4 gennaio 1973

*Il medico provinciale*: DI STEFANO

(617)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto 31 marzo 1972, n. 2000, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1968;
Considerato che a seguito di intervenuta rinuncia dei candidati precedenti in graduatoria, il dott. Pepe Antonio Isidoro ha maturato il diritto all'assegnazione della condotta medica di Volturara Irpina (2ª condotta);
Vista la deliberazione n. 141, in data 2 agosto 1972, con la quale la giunta municipale del comune di Volturara Irpina procedeva alla nomina dell'anzidetto sanitario, che ha assunto regolare servizio nei termini stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione di assegnazione della condotta nel senso anzidetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Pepe Antonio Isidoro è dichiarato vincitore della condotta medica di Volturara Irpina (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e del comune interessato.

Avellino, addì 18 dicembre 1972

*Il medico provinciale*: CAIOLA

(676)

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali in data 22 settembre 1972 e 23 settembre 1972 — ore otto e ore undici e trenta — della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 5163 in data 28 settembre 1972 con cui si approva la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso predetto;
Visto il proprio telegramma n. 6083 in data 17 novembre 1972 con cui si convoca di nuovo la commissione per la correzione di un errore materiale evidenziatosi a seguito di un ulteriore esame della graduatoria del concorso stesso;
Visto il verbale in data 22 novembre 1972 da cui risulta che la commissione giudicatrice del concorso in questione ha provveduto alla correzione dell'errore materiale ed ha formulato la nuova graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso;
Attesa la necessità di modificare il proprio decreto n. 5163 in data 28 settembre 1972;
Ritenuto, quindi, di dover approvare la nuova graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la nuova graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969

e, pertanto, il proprio decreto n. 5163 in data 28 settembre 1972, citato nelle premesse, è così modificato:

| | |
|---|---|
| 1. Santangelo Luigia | punti 63,10 |
| 2. Panarella Flora | » 61,50 |
| 3. Addeo Elena | » 59,10 |
| 4. Montanari Maria | » 52,72 |
| 5. Gagliardi Rita | » 48,60 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino, della prefettura di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 12 gennaio 1973

*Il medico provinciale*: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 207 in data 12 gennaio 1973 con il quale si approva la nuova graduatoria generale di merito delle candidate idonee al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969;

Ritenuto necessario modificare il proprio decreto n. 5163 in data 28 settembre 1972 con cui si dichiarano le vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate idonee nella domanda di partecipazione al predetto concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il proprio decreto n. 5163 in data 28 settembre 1972, citato in premessa, è così modificato:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica indicata a fianco di ciascun nominativo:

1) Santangelo Luigia, Atripalda;
2) Panarella Flora, Savignano Irpino;
3) Addeo Elena, Calitri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino, della prefettura di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 12 gennaio 1973

*Il medico provinciale*: CAIOLA

(677)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

## Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911 in data 3 maggio 1972 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale di Magliano Alpi;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta da parte del dott. Giancotti Adolfo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giancotti Adolfo nato il 23 agosto 1926 a Reggio Calabria, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Magliano Alpi.

Il predetto decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Magliano Alpi, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 9 gennaio 1973

*Il medico provinciale*: DE LELLIS

(675)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

## Graduatoria generale del concorso al posto di direttore di macello presso il comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5723 del 15 ottobre 1971 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore di macello presso il comune di Roma;

Visto i decreti n. 1176 del 26 febbraio 1972 e n. 8268 del 12 dicembre 1972 con i quali veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi:

Rosetti Vincenzo . . . . . . . . punti 181,031

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Roma, addì 29 dicembre 1972

*Il veterinario provinciale*: DE GREGORIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8661/36 del 29 dicembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 5723 del 15 ottobre 1971 per il conferimento del posto di direttore di macello presso il comune di Roma;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rosetti Vincenzo è dichiarato vincitore del posto di direttore di macello presso il comune di Roma.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Roma, addì 29 dicembre 1972

*Il veterinario provinciale*: DE GREGORIO

(320)

# REGIONI

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1972, n. 37.

**Istituzione e regolamentazione dei comitati sanitari di zona, finanziamento delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 6 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE, CONVOCAZIONE REGOLAMENTAZIONE DEI COMITATI SANITARI DI ZONA

Art. 1.

Sono istituiti nel territorio della regione Lombardia i comitati sanitari di zona.

Essi decadono di diritto all'atto dell'istituzione delle Unità sanitarie locali.

Art. 2.

I comitati sanitari di zona avviano e favoriscono nel rispettivo territorio la partecipazione delle comunità locali alla preparazione della riforma sanitaria.

Con la partecipazione delle comunità locali promuovono e stimolano le iniziative ed il coordinamento volontario, la reciproca integrazione delle competenze, lo sviluppo delle attività degli esistenti organismi sanitari anche per il raggiungimento degli obiettivi di medicina preventiva di cui al successivo articolo 10.

Art. 3.

I comitati sanitari di zona:

1) promuovono periodicamente contatti con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, al fine di stabilire un rapporto di reciproca collaborazione;

2) promuovono analoghi contatti con i rappresentanti delle altre organizzazioni sociali e con gli enti ed organismi sanitari;

3) possono chiamare a partecipare ai lavori, in relazione agli argomenti trattati, i rappresentanti delle Organizzazioni ed Enti di cui ai precedenti punti;

4) possono costituire al loro interno, per l'esame di specifici problemi, gruppi di lavoro anche con membri esterni al comitato.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle degli operatori sanitari, a loro richiesta, devono essere sentite dal comitato sanitario di zona.

Art. 4.

I comitati sanitari delle zone che comprendono più Comuni sono eletti dai consigli comunali e composti da:

un rappresentante per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

tre rappresentanti per i comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti, eletti con voto limitato a due, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza;

cinque rappresentanti per i comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, eletti con voto limitato a tre, al fine di garantire almeno due rappresentanti delle minoranze;

sette rappresentanti per i comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti, eletti con voto limitato a cinque, al fine di garantire almeno due rappresentanti delle minoranze;

nove rappresentanti per i comuni con popolazione oltre ai 20.000 abitanti, eletti con voto limitato a sei, al fine di garantire almeno tre rappresentanti delle minoranze.

Il comitato sanitario di una zona che coincida con la circoscrizione comunale è composto da un numero di membri pari a quello del Consiglio comunale, eletti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.

I comitati sanitari di zona comprendenti parte del territorio di un comune saranno composti secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale nel rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni attribuite al comitato sanitario di una zona che coincida con un territorio di una comunità montana possono essere assunte dall'assemblea della comunità, su conforme deliberazione della stessa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni Consiglio comunale procede alla elezione dei propri rappresentanti nei comitati sanitari di zona entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scegliendoli preferibilmente tra i consiglieri comunali. Nell'ipotesi in cui non si tratti di consiglieri comunali, i rappresentanti devono essere scelti tra gli elettori residenti nel comune.

I componenti del comitato durano in carica quanto il mandato amministrativo dei rispettivi Consigli comunali e sono rieleggibili. Alle eventuali surrogazioni si provvede non appena si verifichi la vacanza; i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati chiamati a sostituire.

La prima seduta del comitato sanitario di zona è promossa dal sindaco del comune individuato nella proposta di azzonamento allegata alla presente legge come sede di prima convocazione del comitato e si tiene entro 20 giorni dalla avvenuta elezione di tutti i componenti il comitato o, in mancanza di tale elezione, entro 20 giorni dal termine di cui al 5° comma. Il comitato stabilisce a maggioranza assoluta la propria sede.

Per il funzionamento dei comitati sanitari di zona si applicano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i consigli comunali.

Art. 5.

Nella prima seduta il comitato sanitario di zona elegge il Presidente e con successiva votazione gli altri membri dell'Ufficio di presidenza, così che esso sia composto complessivamente da cinque, sette o nove membri.

Nell'Ufficio di Presidenza sono rappresentate le minoranze nella stessa misura prevista dal precedente articolo 4 sulle modalità di elezione per i comitati sanitari di zona comprendenti più comuni.

Per il proprio funzionamento il comitato sanitario di zona si avvale, d'intesa con l'amministrazione interessata, degli uffici del comune presso cui ha sede.

Art. 6.

L'ambito territoriale delle zone sanitarie è proposto nell'elenco allegato alla presente legge.

Nei comuni all'interno dei quali siano previsti più comitati sanitari, il consiglio comunale delibera la provvisoria suddivisione del proprio territorio in zone sanitarie e ne dà comunicazione alla Regione.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli comunali possono fare proposte al Consiglio regionale per la modifica dell'azzonamento sanitario di cui al primo comma.

Trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera, anche con atti successivi, il piano definitivo di azzonamento.

In caso di variazioni delle circoscrizioni comunali o di modifiche sostanziali nell'assetto territoriale o socio-economiche o per altre motivate ragioni, ogni comune può richiedere al Consiglio regionale la modifica dell'azzonamento.

Art. 7.

Più comitati sanitari di zona possono costituire un comitato di coordinamento al fine di coordinare gli indirizzi e le attività sanitarie, di divulgare le esperienze più significative dei comitati sanitari di zona, di promuovere la collaborazione e le necessarie intese con le categorie e con gli enti sanitari operanti nel territorio di competenza.

Art. 8.

Fanno parte dei comitati di coordinamento:

il presidente e due delegati di ciascun comitato sanitario di zona di cui uno della minoranza;

rappresentanti delle provincie interessate in numero pari a 2/3 di quello dei componenti espresso in base al comma precedente, eletti dai Consigli provinciali in modo che almeno 1/3 di essi rappresentino le minoranze.

Il comitato di coordinamento elegge nel suo seno il presidente.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento dei comitati sanitari di zona sono a carico della Regione. Per l'anno 1972 è autorizzata la spesa di L. 60.000.000; per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa corrente dei rispettivi bilanci regionali di competenza.

L'onere per l'anno 1972 è finanziato con prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal cap. 76-*a* (spese correnti, sez. IV, rubrica I) del bilancio regionale 1972.

La spesa autorizzata per l'anno 1972 non utilizzata nel corso dell'esercizio potrà essere erogata entro l'anno 1973.

Lo stanziamento è annualmente ripartito con provvedimenti della giunta regionale mediante assegnazione di contributi costituiti da una quota fissa ed è uguale per tutti i comitati fino alla concorrenza del 60% dello stanziamento; il restante 40% sara distribuito ai comitati in ragione della popolazione residente nei comuni appartenenti alle rispettive zone. Le somme sono erogate al comune sede del comitato che le inserisce nel proprio bilancio e le gestisce per conto del comitato stesso.

TITOLO II

FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI MEDICINA PREVENTIVA SOCIALE E DI EDUCAZIONE SANITARIA

Art. 10.

La giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, predispone distintamente per gli anni 1972 e successivi programmi di interventi tecnici e finanziari di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria, a tutela della salute pubblica, nei confronti delle malformazioni, delle minorazioni e delle malattie di rilevanza sociale proprie:

*a*) della patologia perinatale e della prima infanzia;

*b*) della patologia dell'età scolare;

*c*) della patologia da lavoro;

*d*) della patologia cronica minorante o letale, a genesi infiammatoria, degenerativa e neoplastica;

*e*) della patologia comportamentale e psichiatrica.

Gli orientamenti ed i programmi di medicina preventiva e sociale e di educazione sanitaria di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 11.

Per le attività di cui all'articolo precedente sono assegnati i contributi agli enti pubblici territoriali ed istituzionali, nell'ambito di programmi operativi formulati dai comitati sanitari di zona in collaborazione con gli enti locali e con gli enti sanitari.

Nel caso in cui i comuni compresi in una zona sanitaria si costituiscano in consorzio per la vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria, i contributi di cui al precedente comma saranno preferibilmente assegnati a tali consorzi e saranno da questi assunte le funzioni di comitato sanitario di zona.

L'assemblea del consorzio, che è composta nei modi stabiliti dalla presente legge per i comitati sanitari delle zone che comprendono più comuni, delibera lo statuto del consorzio, uniformandosi alle indicazioni contenute in apposito schema approvato dal Consiglio regionale.

Nel caso in cui la zona sanitaria coincida con il territorio di un comune o comprenda parte del territorio di un solo comune, i contributi di cui al precedente articolo saranno assegnati preferibilmente al comune stesso.

Art. 12.

Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 è autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei rispettivi bilanci regionali di competenza.

All'onere per l'anno 1972 si provvede con il prelevamento delle disponibilità esistenti sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l'esercizio in corso:

TITOLO I - SEZIONE IV - RUBRICA I:

cap. 78-*A*: « Spese per cura e mantenimento dei malati venerei, per le forniture di medicinali specifici, per esami sierologici ed altri accertamenti per la profilassi delle malattie veneree (TULS 27-7-1934, n. 1265 e legge 25-7-1956, n. 837) » (spese obbligatorie) L. 100.000.000;

cap. 78-*b*: « Contributo per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei » L. 80.000.000;

cap. 78-*n*: « Contributi per l'assistenza ai malati di TBC non aventi diritto a prestazione assicurativa (art. 282 TULS 27-7-1934, n. 1265; ex cap. 1204 - Ministero sanità) » L. 2.500.000.000;

cap. 78-*o*: « Assegni da corrispondere durante il ricovero nel luogo di cura agli affetti da TBC non aventi diritto a prestazioni assicurative e relative maggiorazioni per familiari a carico e contributi per i servizi di pagamento degli assegni predetti (articolo 6 legge 11-1-1967, n. 1; articolo 3 legge 21-2-1969, n. 87; articolo 5 legge 14-12-1970, n. 1088; ex cap. 1212 - Ministero sanità) » L. 300.000.000;

cap. 78-*p*: « Assegni post-sanatoriali ai dimessi dai luoghi di cura per tubercolosi e relative maggiorazioni per familiari a carico (articolo 5 legge 14-12-1970, n. 1088; ex cap. 1205 - Ministero sanità) » (spese obbligatorie) L. 500.000.000;

cap. 78-*q*: « Contributi per l'istituzione ed il funzionamento per i servizi per la lotta contro le malattie sociali (malattie cardiovascolari, broncopneumopatie croniche invalidanti, tumori, malattie dismetaboliche, ecc.) (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249; ex cap. 1210 - Ministero sanità) » L. 200.000.000;

cap. 78-*r*: « Educazione sanitaria, contributi per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica e l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni (ex cap. 1102 - Ministero sanità) » L. 30.000.000;

TITOLO I - SEZIONE VI - RUBRICA III:

cap. 164: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonchè agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » lire 636.000.000;

TITOLO II - SEZIONE VI - RUBRICA I:

cap. 170-*d*: « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » L. 654.000.000;

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni del presente articolo e del precedente articolo 9.

Le somme corrisposte o da corrispondersi fino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di occonto per erogazioni obbligatorie ed indifferibili, imputate ai capitoli 78-*n*, 78-*o*, 78-*p*, 78-*q*, 78-*a*, vanno ricomprese nei programmi di interventi finanziari per l'anno 1972 di cui all'art. 10, primo comma, della presente legge.

La spesa autorizzata per l'anno 1972, non utilizzata nel corso dell'esercizio, potrà essere erogata entro l'anno 1973.

Art. 13.

Dopo l'approvazione definitiva dell'azzonamento, si provvede all'eventuale modifica della composizione dei comitati in relazione alle variazioni territoriali intervenute ed alla rielezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 14.

E' allegata alla presente legge la proposta di azzonamento sanitario della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 5 dicembre 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1972, n. **38.**

**Finanziamento dell'edilizia scolastica minore.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del 6 dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di costruzioni e servizi complementari all'attività scolastica materna, elementare e media.

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni i quali:

*a*) siano proprietari delle costruzioni per le quali si richiedono le opere;

*b*) abbiano popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

*c*) abbiano popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora le erogazioni siano destinate a scuole di frazioni con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.

Possono essere erogati sussidi anche ad Enti morali di beneficenza, semprechè siano proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica materna che siano operanti in comuni o in frazioni aventi le dimensioni di cui ai punti *b*) e *c*).

Le domande devono essere presentate all'amministrazione comunale che le trasmetterà alla Regione col proprio motivato parere.

Art. 2.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti interessati devono fare pervenire alla giunta regionale la domanda di contributo di cui all'art. 1.

Spetta alla giunta comunale, o al consiglio di amministrazione degli altri enti, deliberare la richiesta del contributo.

La delibera deve attestare che l'edificio, o la parte di esso al quale le opere da finanziare si riferiscono, è di proprietà dell'ente richiedente ed ha esclusiva destinazione all'uso scolastico di cui all'art. 1; deve indicare il numero degli abitanti del comune e, se ricorre l'ipotesi, della frazione; deve illustrare la situazione scolastica e quella finanziaria dell'ente.

Alla domanda deve essere allegata una copia della delibera, con la relazione tecnica dei lavori proposti e il preventivo di spesa.

Qualora l'ente per mancato accoglimento della domanda di contributo intenda riproporla è esentato dall'allegare i documenti sopra richiesti, salvo quanto necessario per giustificare l'esigenza di variazione e gli incrementi di costo prodottisi.

Art. 3.

Entro il 31 maggio di ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, di concerto con l'Assessore regionale ai lavori pubblici, deve presentare al Consiglio regionale per l'approvazione la proposta di riparto dei contributi.

Il contributo della Regione può essere anche parziale rispetto alla spesa indicata dall'ente.

Art. 4.

La Regione provvede all'erogazione del sussidio entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento.

La richiesta di pagamento deve essere corredata dalla documentazione del costo delle opere effettuate e del certificato di regolare esecuzione rilasciato dagli uffici regionali dei lavori pubblici.

Il diritto al contributo si estingue se l'opera non è compiuta nei 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della delibera nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e se, nei tre mesi successivi al compimento dell'opera non è chiesta l'erogazione del contributo.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione di concerto con l'Assessore regionale ai lavori pubblici, per interventi urgenti e di particolare gravità, dandone comunicazione entro 10 giorni al Consiglio regionale, nei limiti del 10% della somma stanziata in bilancio.

Art. 6.

I finanziamenti concessi in forza della presente legge sostituiscono quelli previsti dall'art. 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, dall'art. 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dall'art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di L. 200.000.000 al cui finanziamento si provvede con il prelevamento di L. 100.000.000 dal Cap. 164 (Titolo I, Sezione VI, Rubrica III) « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonchè agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » nonchè dell'ulteriore somma di L. 100.000.000 dal Cap. 170-*d* (Titolo II, Sezione VI, Rubrica I) « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Capitoli iscritti nel bilancio regionale 1972, e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso, al Titolo II, Sezione II, Rubrica I, del Cap. 168-*b*, « Contributi per il finanziamento di opere di adattamento e riattamento della edilizia scolastica minore », con la dotazione di L. 200.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi al 1972, lo stanziamento annuale sarà determinato con le leggi di approvazione dei singoli bilanci di competenza.

Le somme non utilizzate nell'anno 1972, potranno essere erogate entro l'anno 1973.

Art. 8.

Per l'anno 1972 la giunta regionale presenterà al Consiglio regionale la proposta di riparto dei contributi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

Essa terrà conto delle domande presentate, secondo la procedura prevista dalla legge n. 641 del 1967 e delle domande presentate direttamente all'Amministrazione regionale, entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 5 dicembre 1972

BASSETTI

**(13384)**

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.